

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE MALATTIE DI INTERESSE CHIRURGICO GENERALE.

Tra

San Francesco Hospital s.r.l., C.F. e Partita I.V.A. 00368500716, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Società", con sede legale in Foggia - Viale degli Aviatori 128, rappresentata per questo atto dal suo Amministratore Delegato, Dott.ssa Fabrizia Telesforo, nata a Foggia il 26 -04 -1981, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

e

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (C.F. 94045260711- P. IVA. 03016180717) nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente "Dipartimento", con sede legale in Foggia - via Luigi Pinto, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Gaetano Serviddio, nato a Bari il 22.08.1971, domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento autorizzato dal proprio Consiglio in data 17.12.2021

PREMESSO CHE

1. La dott.ssa Fabrizia Telesforo dirige la società San Francesco Hospital s.r.l. operante nel settore dell'assistenza sanitaria in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario della Regione Puglia.
2. La Società, al fine di potenziare le conoscenze e le competenze nell'ambito delle malattie dell'apparato respiratorio del personale medico ed infermieristico nonché delle altre figure professionali operanti presso

	le proprie strutture sanitarie, ha intenzione di procedere alla	
	organizzazione di uno specifico percorso formativo.	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Le premesse	
	Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.	
	Articolo 2 - Oggetto	
	La Società propone all'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di	
	Scienze Mediche e Chirurgiche, che accetta, di organizzare uno specifico	
	percorso formativo nell'ambito delle malattie di interesse chirurgico	
	generale, rivolto al personale medico ed infermieristico nonché alle altre	
	figure professionali operanti presso le proprie strutture sanitarie, che si	
	articolerà così come sinteticamente di seguito riportato:	
	200 ore distribuite in 10 mesi:	
	- lezioni teoriche (60 ore)	
	- esercitazioni pratiche (140 ore)	
	Articolo 3 - Responsabile della Prestazione e Diretti Collaboratori	
	Il Dipartimento individua quale responsabile scientifico e coordinatore	
	delle attività formative, nel prosieguo del presente atto denominato	
	"responsabile della prestazione", il prof. Antonio Ambrosi, professore	
	ordinario per il s.s.d. MED/18 "Chirurgia Generale" presso il Dipartimento	
	di Scienze Mediche e Chirurgiche.	

	Il Dipartimento individua, altresì, il prof. Nicola Tartaglia, professore	
	associato per il s.s.d. MED/18 "Chirurgia Generale" presso il Dipartimento	
	di Scienze Mediche e Chirurgiche e il prof Alberto Fersini, professore	
	associato per il s.s.d. MED/18 "Chirurgia Generale" presso il Dipartimento	
	di Scienze Mediche e Chirurgiche, quali responsabili gestionali delle	
	attività didattiche e formative.	
	La Società individua il prof. Costanzo Natale quale Direttore scientifico e	
	il dr. Nicola Ciavarella coordinatore delle attività formative, che avrà la	
	funzione di cooperare con il prof. Antonio Ambrosi alla realizzazione del	
	progetto nelle sue diverse fasi.	
	In particolare, il dott. Ciavarella si occuperà di:	
	- intrattenere rapporti direttamente con il responsabile del progetto	
	offrendo tutto il supporto necessario per la buona riuscita del	
	corso formativo e ottemperando ad ogni loro esigenza.	
	Articolo 4 - Durata	
	L'attività formativa di cui al presente accordo avrà la durata di 10 mesi	
	decorrenti dalla data di sottoscrizione reciproca del contratto attestata	
	dal numero di registrazione del presente documento nel repertorio contratti	
	del Dipartimento.	
	L'eventuale proroga del contratto dovrà essere concordata previa motivata	
	richiesta scritta di una delle parti da spedire all'altra parte a mezzo PEC	
	almeno due mesi prima della scadenza. Trascorsi gg trenta dalla data di	
	spedizione della PEC il silenzio della controparte acquisterà valore di	

	assenso alla proroga del contratto per il periodo e secondo i termini e le	
	condizioni poste dalla parte che propone la proroga stessa.	
	Articolo 5- Corrispettivo	
	La Società si impegna a versare al Dipartimento, a titolo di corrispettivo	
	per le attività oggetto del presente contratto, la somma complessiva di €	
	30.000,00 (euro trentamila/00), esente IVA ai sensi dall'articolo 10 del	
	Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 26 ottobre del	
	1972,per l'effettuazione delle attività previste nell'allegato A (dettaglio	
	delle attività). Tale somma sarà erogata con la seguente modalità:	
	bimestralmente e anticipatamente nel corso dei 10 mesi.	
	Si precisa che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento di Ateneo per	
	la gestione delle attività di autofinanziamento, su ciascuna tranche sarà	
	effettuata una trattenuta del 10% dovuta per le attività di	
	autofinanziamento dell'Università degli Studi di Foggia.	
	Articolo 6- Modalità di pagamento	
	Il Dipartimento provvederà ad emettere regolare fattura elettronica	
	intestata a:	
	San Francesco Hospital s.r.l. - C.F. e Partita I.V.A. 00368500716	
	Viale degli Aviatori 128 - Foggia	
	CODICE SDI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: 5RU082D	
	INDIRIZZO PEC: info@pec.clinicheriunite.it	
	La Società effettuerà il versamento utilizzando la causale "Contratto di	
	ricerca commissionata svolta dall'Università di Foggia a mezzo del prof.	

	Antonio Ambrosi per conto della "San Francesco Hospital s.r.l." utilizzando	
	le seguenti coordinate:	
	Banca Popolare Pugliese - Direzione Generale	
	Via Luttazzi, 8 - 73046 Matino (LE)	
	c/c n. T20990001240; ABI 05262; CAB 79748; CIN "D"	
	IBAN IT67D0526279748T20990001240; SWIFT: BPPUIT33	
	Articolo 7 - Regolamentazione delle attività	
	Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di	
	ciascuna delle parti contraenti. Il Dipartimento svolgerà l'attività di cui	
	all'art. 2 e dell'art. 3 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei	
	tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto	
	medesimo.	
	Il Dipartimento garantisce che il personale universitario impegnato nelle	
	attività didattiche e scientifiche presso le strutture dell'Ente è	
	assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni. La Società	
	analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato	
	nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato	
	per responsabilità civile e contro gli infortuni.	
	Articolo 8- Trattamento dei dati personali	
	Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali unicamente	
	per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, ai sensi e	
	con le modalità previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.96 e s.m.i. Le parti	
	si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento europeo (UE)	

	2016/679 e dal D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione	
	dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento	
	della presente ricerca.	
	Il responsabile del trattamento dei dati personali per l'Università è il	
	Prof. Michele Trimarchi, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC	
	rpd@cert.unifg.it.	
	Il responsabile del trattamento dei dati personali per la Società è il dott.	
	Adamo Brunetti, Viale degli Aviatori 128 - Foggia 71121 pec:	
	info@pec.clinicheriunite.it	
	Il Dipartimento e la Società considerano riservato il programma di attività	
	e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e	
	a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto	
	riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti.	
	Art. 9 - Recesso	
	Ad ognuna delle parti del presente accordo, ai sensi dell'art.1373 c.c., è	
	attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata	
	finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.	
	Art. 10 - Risoluzione	
	Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei	
	contraenti dichiari l'impossibilità, per causa ad esso non imputabile, di	
	proseguire la collaborazione. In caso di inadempimento la relativa	
	risoluzione verrà disciplinata dagli artt.1453 e segg. c.c. Il contratto	
	dovrà intendersi risolto anche nella circostanza in cui La Società non	

	ottemperi al versamento del quantum debeatur alle scadenze prefissate salvo	
	che non ricorra una giusta causa. In ogni caso la Società dovrà darne	
	immediata comunicazione al Dipartimento che si riserverà il diritto di	
	chiedere informazioni e chiarimenti e, qualora lo ritenga opportuno, di	
	interessare l'ufficio legale dell'Amministrazione Centrale per la tutela	
	delle proprie ragioni.	
	Art. 11 - Risultati della collaborazione	
	Il Responsabile Scientifico individuato dal Dipartimento, Prof. Antonio	
	Ambrosi, consegnerà alla Società al termine dell'attività o, comunque, nei	
	tempi e con le modalità riportate nel programma, apposita relazione tecnica	
	e saranno di proprietà esclusiva della San Francesco Hospital s.r.l.	
	Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali delle	
	attività oggetto del presente contratto potranno avvenire, con l'indicazione	
	dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno	
	finanziato, solo previo consenso scritto tra le parti.	
	Art. 12 - Spese di registrazione	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del	
	disposto dell'art. 1 lettera b) della Tariffa - parte seconda - di cui al	
	D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.	
	Il presente contratto è redatto in un unico esemplare firmato digitalmente	
	in modalità pades ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo	
	virtuale dall'Università degli Studi di Foggia - Autorizzazione Agenzia	
	delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.	

Art. 13- Foro